

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
(Art. 26 c. 11 del DLgs 175/2016 come modificato dal DLgs 100/2017) ANALISI PARTECIPATE

ANNO 2024

OGGETTO DELL'ADEMPIMENTO

**RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2024 AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016**

DEFINIZIONE PERIMETRO DI ANALISI.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 14, così come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n.100 – costituente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), all'art. 24 dispone l'obbligo per ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici e le autorità portuali, (quindi anche le Unioni di Comuni) di effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni al 23/09/2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016), individuando quelle che devono essere alienate.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni il Consiglio dell'Unione Montana aveva rilevato che:

- la partecipazione societaria nella **AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE S.c. a r.l.** poteva essere mantenuta;
- la partecipazione societaria nella **GAL "Tradizione delle terre Occitane" S.c. a r.l.**, poteva essere mantenuta;
- la partecipazione societaria nella **società A.T.L. del Cuneese S.c. a r.l.** poteva essere mantenuta;
- la partecipazione nella **società FINGRANDA S.p.A.** doveva essere oggetto di alienazione e successiva dismissione;

pertanto aveva deliberato di:

- mantenere senza alcun intervento di razionalizzazione le partecipazioni societarie nella Società A.F.P. S.c. a r.l., nella Società G.A.L. TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE S.c. a r.l., nella società A.T.L. del Cuneese S.c. a r.l.
- di alienare e dismettere la partecipazioni nelle Società FINGRANDA S.p.A.

ANALISI PARTECIPAZIONI
RICADENTI NEL PERIMETRO DI RICOGNIZIONE ORDINARIA

Alla data **del 31.12.2024** l'Unione Montana dei Comuni del Monviso possedeva le seguenti partecipazioni:

1. FINGRANDA S.p.A. (quota 0,3472 %)
2. AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE S.c. a r.l. (quota 0,96 %)
3. G.A.L. TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE S.c. a r.l.(quota 11,95 %)
4. A.T.L. DEL CUNEESE S.c. a r.l. (quota 0,34%)

1) Per quanto riguarda la società Fingrand S.p.a. in Liquidazione, si evidenzia che in data 31.07.2018 le società è stata messa in liquidazione ed è pertanto in corso la relativa procedura gestita dal nominato liquidatore. Permangono le condizioni per l'alienazione/cessione delle quote di partecipazione nella società

Fingranda S.p.A., restando in attesa delle comunicazioni del Liquidatore della società, già interpellato con ns. lettera prot. n. 6075 del 13.12.2019, e ns. nota prot. n. 4377 del 18.11.2020, cui lo stesso ha risposto come segue: *“la procedura di liquidazione sta procedendo con l'intento di cedere le partecipazioni ancora detenute ed i cespiti ancora in possesso della società. Vista anche la contingente situazione di emergenza legata alla pandemia di Covid-19 non siamo in grado di fornire tempistiche in merito alla chiusura della procedura di liquidazione ed alla conseguente cessazione della società...”*. La procedura di liquidazione è ancora in fase di attuazione.

2) Per quanto riguarda la partecipazione societaria nella Società A.F.P. S.c. a r.l. la stessa viene mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione in quanto rispondente a fini di interesse generale e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.

3) Per quanto riguarda la partecipazione societaria nella Società A.T.L. DEL CUNEESE S.c. a r.l. la stessa viene mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione in quanto rispondente a fini di interesse generale e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.

4) Infine, per quanto riguarda il GAL Tradizione delle Terre Occitane scrl di Caraglio lo stesso è da ritenersi escluso dalla presente ricognizione annuale, alla luce della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comunicazione del 18.10.2017) che ha ribadito che la disciplina prevista dal comma 20 del D.Lgs. 175/2016 non si può applicare ai GAL in quanto elaborano ed attuano strategie di sviluppo locale tutelate a livello europeo secondo le previsioni del Regolamento CE 1303/2013. Inoltre il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 cita espressamente i Gruppi di azione locale (GAL) consentendone la costituzione ovvero la prosecuzione, oltre che in tutte le forme già consentite dall'ordinamento, anche in forma societaria.

Lo stesso Gal ha inviato una nota (prot. 721 del 09.12.2020), ns. prot. 4798 del 10.12.2020, con la quale indica testualmente :” *Con la presente siamo ad informare che i GAL sono espressamente esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto:*

- *i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone “E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis...”. L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;*

- *l'art. 26 comma 6-bis) del D.lgs. 175/2016 prevede che “Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)”;* quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.

Inoltre si evidenzia che le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate a non procedere all'alienazione delle proprie quote nel GAL alla luce delle seguenti disposizioni del D.Lgs. 175/2016:

- *art. 24 comma 1 “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ...omissis..., sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2”;* i GAL rientrano nelle categorie di cui all'art. 4;

- *art. 24 comma 5-bis “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;* il GAL Tradizione delle Terre Occitane nel triennio precedente ha sempre avuto utili di bilancio.

Si precisa che il comma 5-bis dell'art. 24 e 6-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 sono stati introdotti rispettivamente dall'art. 1 comma 723 e 723 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145 del 30.12.2018)....”;

Pertanto si evidenzia che:

- la partecipazione nella **società FINGRANDA S.p.A.** non viene presa in considerazione in quanto la società è stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2018.
- la partecipazione societaria nella **AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE S.c. a r.l.** viene mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione in quanto rispondente a fini di interesse generale e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.
- la partecipazione societaria nella **Società A.T.L. DEL CUNEESE S.c. a r.l.** viene mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione in quanto rispondente a fini di interesse generale e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.
- la partecipazione nel **GAL “Tradizione delle Terre Occitane”** non è oggetto di revisione annuale in quanto i GAL elaborano ed attuano strategie di sviluppo locale tutelate a livello europeo secondo le previsioni del Regolamento CE 1303/2013.

Paesana, 10.12.2025

Il Direttore
Dott. Barra Davide Domenico